

d') Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7¹⁾

Riordinamento del servizio sanitario provinciale

1) Pubblicata nel Supp. n. 2 al B.U. 20 marzo 2001, n. 12.

TITOLO III

Prestazioni di assistenza sanitaria - forme di erogazione e partecipazione alla spesa

Capo I

Livelli di assistenza

Art. 34 (Assistenza specialistica indiretta)



(1) Le persone residenti in provincia di Bolzano iscritte al Servizio sanitario provinciale che fruiscono di prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, hanno diritto al rimborso di spese effettivamente sostenute e riconosciute dal Servizio sanitario provinciale. Le prestazioni possono essere fruito presso medici specialisti liberi professionisti e presso strutture non aventi per quella tipologia di prestazione rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale. Sono inoltre rimborsabili le stesse prestazioni erogate da prestatori di servizi sanitari ubicati in altri stati membri dell'Unione Europea. [74\)](#)

(2) Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all'albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate. [75\)](#)

(3) Sono inoltre rimborsate le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate da strutture non aventi rapporti contrattuali con il Servizio sanitario nazionale e prescritte dal medico specialista, necessarie ai fini della determinazione della diagnosi.

(4) Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria. [76\)](#)

(5) [77\)](#)

(6) Ai fini dei rimborsi di cui ai commi 4 e 5 da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza, la Giunta provinciale determina le modalità di accesso all'assistenza specialistica indiretta nonché i termini perentori e le modalità per la presentazione della domanda e della relativa documentazione. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell'impegnativa del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o di un medico dipendente del Servizio sanitario provinciale, salvo i casi di urgenza, da certificarsi come tali dall'erogatore della prestazione, e i casi di cui al comma 3. La Giunta provinciale determina le specialità per le quali non è necessaria la predetta impegnativa. [78\)](#)

(7) Avverso il diniego di rimborso è ammesso ricorso alla commissione di cui all'articolo 33, comma 3.



Delibera 14 ottobre 2014, n. 1216 - Assistenza sanitaria transfrontaliera - modifica parziale delle deliberazioni n. 2081/11 e n. 554/13








Delibera 15 aprile 2014, n. 450 - Approvazione dei criteri per l'assistenza specialistica indiretta di cui all'articolo 34 comma 1 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 e revoca della delibera provinciale n. 1687 del 12 novembre 2012



Delibera 15 aprile 2013, n. 554 - Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale (modificata con delibera n. 1216 del 14.10.2014)



Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608 - Approvazione dei criteri per l'assistenza curativa odontoiatrica indiretta di cui all'articolo 1 comma 1 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e all'articolo 34 comma 2 della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001

-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 241 del 01.07.2008 - Spese sanitarie all'estero senza preventiva autorizzazione - diniego di rimborso - giurisdizione giudice ordinario
-  Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 122 vom 03.04.2007 - Verweigerte Rückvergütung der im Ausland angefallenen Arztkosten - Gerichtsbarkeit des ordentlichen Richters
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 181 del 20.04.2006 - Spese sanitarie all'estero in assenza di autorizzazione - domanda di rimborso - giudice ordinario
-  T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori
-  Parere N. MP-8801/3439 del 06.06.2005 - Assistenza specialistica indiretta fruita all'estero - diritto al rimborso senza previa autorizzazione

74) L'art. 34, comma 1, è stato così modificato dall'art. 8, comma 9, della [L.P. 16 ottobre 2014, n. 9](#).

75) L'art. 34, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 5, della [L.P. 13 maggio 2011, n. 3](#).

76) L'art. 34, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 6, della [L.P. 13 maggio 2011, n. 3](#).

77) L'art. 34, comma 5, è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della [L.P. 13 maggio 2011, n. 3](#).

78) Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 11 della [L.P. 23 luglio 2007, n. 6](#).